



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Codice sito 4.13/2009/32

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005398 P-2.17.4.13
del 09/12/2009



4394749

Al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero del Lavoro, della Salute,
delle Politiche sociali

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Dipartimento RGS

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

Alla Regione Toscana
Capofila per materia
FIRENZE

Alla Regione Campania
Capofila per materia
NAPOLI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, recante il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, in materia di pronto soccorso aziendale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, lo schema di Decreto indicato in oggetto (All. 1).

Per l'esame del provvedimento, è convocata una riunione tecnica per il giorno 16 dicembre 2009, ore 11, Sala A, via della Stamperia, 8, Roma.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante il regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

II. MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTO l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda "ad appositi decreti ministeriali" la definizione delle "modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388";

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data

Adottano

il seguente regolamento

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attività lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo 3.

0644123377

2. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unità produttiva.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell'esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario;

c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attività lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purché sia svolta in ambito ferroviario;

d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio e le attività del personale di macchina e viaggiante svolta su materiale rotabile in esercizio e vuoto.

Art. 4

Organizzazione di pronto soccorso

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che opera con proprio personale in luogo isolato provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie predispongono inoltre procedure operative di intervento e si coordinano con tutti i soggetti coinvolti e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

Art. 5

Dotazioni per il primo soccorso

1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale operanti in luogo isolato del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, al fine di consentire la comunicazione tra il personale viaggiante e il personale di macchina, il datore di lavoro provvede a dotare il suddetto personale di un idoneo mezzo di comunicazione o a predisporre una procedura per l'attivazione, in ogni caso, della richiesta di pronto soccorso.

Art. 6

Formazione per il primo soccorso

1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale operante in luogo isolato, al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto

0644123377

soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del personale in luogo isolato.

2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed è svolto da personale medico nonché, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1.

3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.

Art. 7

Disposizioni finali

1. I soggetti di cui all'articolo 1 provvedono entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ad erogare il corso di formazione di cui all'articolo 6;

b) a dotare ogni luogo isolato dell'infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso;

c) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia;

d) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l'altro personale viaggiante, o a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;

e) a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

0644123377

ALLEGATO I

Programma del corso formativo di primo soccorso per il personale operante in luogo isolato:

1. Emergenza sanitaria; individuazione e rappresentazione

- a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente);
- b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e delle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico.

2. Interventi di primo soccorso:

- a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia;
- b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco;
- c) conoscenza ed acquisizione di modalità comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi.

3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione:

- a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo;
- b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo

4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso.

- a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario;
- b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante il regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Relazione

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 45, comma 3, demanda "ad appositi decreti ministeriali", acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, che reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Pertanto, si è reso necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il presente regolamento che, prendendo atto di alcune peculiarità dell'ambito ferroviario, mira a prevedere la formazione ed a fornire strumenti al personale che si trova ad operare in luoghi isolati, affinché essi possano praticare tecniche di primo soccorso ed attivare l'intervento delle squadre di pronto soccorso, imponendo inoltre l'obbligo agli operatori ferroviari di predisporre piani coordinati di intervento con i servizi pubblici di pronto soccorso. Lo schema di decreto, chiaramente, fa salvo quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 81/2008, che disciplina la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 1 precisa le finalità del provvedimento normativo, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81, per definire le modalità di applicazione in ambito ferroviario del regolamento n. 388 del 2003 ed individua i soggetti destinatari delle relative disposizioni. Tali soggetti sono tutte le aziende o unità produttive che svolgono attività lavorative in ambito ferroviario, tra i quali rientrano, oltre alle aziende che operano specificatamente nel settore ferroviario, anche le aziende che svolgono attività diverse qualora siano svolte nell'ambito ferroviario (es. imprese di pulizia, di ristoro, commerciali ecc...).

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione:

0644123377

- il comma 1 stabilisce che tutte le aziende o unità produttive che operano in ambito ferroviario (individuato dall'articolo 1) applicano il regolamento per le attività lavorative svolte in luogo isolato, così come sono definito dall'art.3;

- il comma 2 stabilisce che gli stessi soggetti applicano il regolamento n. 388 del 2003 per le attività svolte all'interno della sede aziendale o unità produttiva.

L'articolo 3 fornisce le definizioni precisando, in particolare, cosa si intende per ambito ferroviario, per attività lavorativa svolta in ambito ferroviario e per attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato. Le attività lavorative che lo schema di decreto individua, con intento non esaustivo, sono quelle che il personale svolge lungo la linea ferroviaria o nella conduzione o a bordo dei rotabili in servizio (passeggeri o merci) o in operazioni di trasferimento tra un impianto e un altro (materiali vuoti). Pertanto, il decreto non definisce il treno come *luogo di lavoro isolato* ma come luogo di lavoro che in determinate circostanze diventa luogo di lavoro isolato (il treno infatti risulta isolato quando viaggia sulla linea, non lo è quando si ferma in stazione).

Più precisamente:

a) per **ambito ferroviario** si intende:

- il materiale rotabile: i treni completi di vagoni adibiti al trasporto di merci o/o passeggeri, i locomotori di manovra ed il materiale vuoto;

- l'infrastruttura ferroviaria dove avviene il trasporto: binari, massicciata, gallerie, stazioni, ponti, armamento, locali tecnici, ecc.;

- i depositi del materiale rotabile e le officine per la relativa manutenzione quando funzionali all'esercizio, ove si svolgono cioè attività necessarie a rendere disponibile il materiale rotabile per la formazione del treno e per il successivo immediato esercizio.

b) con la definizione di **attività lavorativa in ambito ferroviario** si intende ogni attività lavorativa svolta in tale ambito da lavoratori di qualsiasi azienda.

c) con la definizione di **attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato** si intende qualsiasi attività lavorativa svolta in luogo isolato, diverso dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie, oltre quelle svolte in piccole stazioni isolate, le attività:

- di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio. Sono pertanto escluse le aree di cantiere di costruzione o di rinnovamento di linee non in esercizio. Tali cantieri non sono considerati "ambiti ferroviari" ed ad essi si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 81/2003 e della normativa speciale vigente.

0644123377

- svolte dal personale di macchina e viaggiante su materia rotabile in esercizio e vuoto cioè in operazioni di trasferimento. Detto personale è costituito dai macchinisti addetti alla guida dei locomotori ferroviari, capotreni, personale agente di controllo, personale addetto a servizi accessori di bordo (pulizie, ristoro ecc.).

L'articolo 4 riguarda l'organizzazione di pronto soccorso di cui all'art. 2 del regolamento n. 388 del 2003 stabilendo:

- al comma 1, gli obblighi del datore di lavoro che opera con proprio personale in luogo isolato, che consistono nella dotazione di un pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso, specificando che nel caso di convogli viaggiatori la cui composizione non sia completamente percorribile, il personale viaggiante deve poter attivare la richiesta di pronto soccorso con un idoneo mezzo di comunicazione o attraverso apposite procedure all'uopo predisposte dal datore di lavoro;

- al comma 2, viene previsto che i servizi pubblici di pronto soccorso cooperino con le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture nella predisposizione di efficaci procedure operative di intervento.

L'articolo 5 stabilisce le dotazioni che il datore di lavoro deve fornire al personale che opera in luogo isolato dell'ambito ferroviario, in particolare, un pacchetto di medicazione, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 2 del regolamento n. 388/2003 e un idoneo mezzo di comunicazione. Nel caso di convogli in servizio passeggeri non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con il personale di macchina, attraverso un sistema di comunicazione o attraverso una procedura che consenta comunque di poter attivare la richiesta di pronto soccorso.

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro relativamente alla formazione del personale in materia di primo soccorso. In particolare:

- il comma 1, prevede l'obbligo di specifica formazione con cadenza triennale di tutto il personale operante in luogo isolato in ambito ferroviario, relativamente all'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e alle tecniche per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria, ai fini della attivazione della richiesta di pronto soccorso, precisando che l'organizzazione del percorso formativo deve essere prevista in via preventiva rispetto all'impiego del personale in luogo isolato.

- il comma 2, stabilisce le caratteristiche, la durata ed i contenuti minimi del corso di formazione;

- il comma 3 fa salvi, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1, i corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del regolamento, purché di durata non inferiore alle quattro ore e qualora abbiano avuto ad oggetto gli argomenti indicati nell'allegato 1.

0644123377

L'articolo 7 stabilisce il termine di 24 mesi entro il quale i soggetti tenuti all'applicazione del regolamento dovranno:

- fornire la formazione al personale;
- attrezzare le infrastrutture ferroviarie isolate ed il personale ivi impiegato di sistemi di comunicazione che garantiscano la possibilità di attivazione della richiesta di pronto soccorso;
- dotare i mezzi di trasporto o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione per attivare la richiesta di pronto soccorso;
- predisporre le procedure operative di intervento coordinate.

Il suddetto termine è stato definito, anche a seguito di specifici incontri con i principali operatori ferroviari tenendo conto dell'elevato numero di personale cui dovrà essere erogata la formazione e dei necessari tempi tecnici di attrezzaggio delle infrastrutture.